



MINI GUIDA ALLA DIREZIONE LAVORI - PARTE PRIMA

Il Quadro Contrattuale, le Competenze e i Rapporti Istituzionali

La Direzione Lavori (D.L.) non può più essere intesa come una mera verifica di corrispondenza tra il costruito e il disegnato. Per il professionista moderno, essa rappresenta il baricentro di una complessa rete di rapporti tecnici e giuridici che interconnette committenza, impresa esecutrice, fornitori e Pubblica Amministrazione. In questo scenario, la definizione dell'incarico non è un adempimento burocratico, ma l'atto tecnico-giuridico fondamentale per la gestione del rischio: la responsabilità professionale inizia ben prima dell'apertura del cantiere, nel momento esatto in cui si accetta e si perimetra la propria funzione.

Il Contratto d'Incarico e il Preventivo Scritto (D.L. 1/2012)

Ai sensi del **D.L. 1/2012 (art. 9)**, il rapporto professionale deve essere disciplinato da un incarico in forma scritta con preventivo di massima. Oltre all'obbligo di legge, questo documento costituisce lo scudo primario per il professionista. Un incarico tecnicamente inattaccabile deve contenere: l'**Oggetto della prestazione, le Opere comprese ed escluse, la Suddivisione dei ruoli** (specifica tra D.L. architettonica e strutturale); gestione dei rapporti con progettisti, tecnici specialisti, impresa e subappaltatori; **Attività di controllo e contabilità; Gestione varianti e collaudi**; elenco dei documenti che il committente deve

fornire; modalità di conservazione e canali di comunicazione ; **Compenso e prestazioni accessorie.**

In caso di contenzioso, l'assenza di un perimetro chiaro permette alla controparte di estendere la colpa del D.L. anche su ambiti specialistici (es. impianti o strutture) che il professionista non ha mai formalmente assunto o prezzato.

Pluralità di Figure e Accertamento Tecnico Preventivo

La coesistenza di più figure tecniche (D.L. architettonico, strutturale, impiantistico) impone una ripartizione dei compiti che eviti sovrapposizioni pericolose. Davanti a vizi ricorrenti (infiltrazioni, muffe), non esiste una responsabilità automatica. Il professionista deve esigere un **accertamento tecnico causale preventivo**: prima di individuare il responsabile, occorre individuare la causa tecnica (progettuale, esecutiva o di mancato controllo specialistico). Senza la prova del nesso causale tra la condotta del D.L. e il danno, ogni attribuzione di colpa è giuridicamente nulla.

Rapporti con la P.A. e Governance Documentale (Art. 29 D.P.R. 380/2001)

Il D.L. non è un osservatore passivo, ma un garante della legalità edilizia. L'**art. 29 del D.P.R. 380/2001** impone al professionista di contestare attivamente le difformità. Una contestazione verbale è tecnicamente inesistente; è necessario utilizzare strumenti che garantiscano la tracciabilità:

Strumento	Funzione Strategica e Legale
Verbale di sopralluogo	Certifica lo stato dei luoghi in data certa.
Ordine di Servizio	Disposizione vincolante per l'impresa (fondamentale per la difesa).
PEC / Comunicazioni scritte	Rendono le contestazioni opponibili a terzi e alla P.A.
Giornale dei Lavori	Cronistoria operativa obbligatoria per la prova della diligenza.
Documentazione fotografica / video	Prova visiva incontrovertibile di lavorazioni poi occultate.

La documentazione scritta trasforma l'attività del D.L. da "opinione" a "fatto". In un processo, il Giornale dei Lavori e gli Ordini di Servizio sono le uniche prove di una sorveglianza attiva capaci di neutralizzare le pretese risarcitorie per "mancata vigilanza".

La Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Ai sensi dell'**Art. 24 del D.P.R. 380/2001**, la SCA è un atto di estrema responsabilità. Il principio deontologico e legale è ferreo: **sottoscrivere esclusivamente ciò che è stato effettivamente verificato e che rientra nelle proprie competenze**. Non si certifica l'immobile "in toto", ma si segnala l'agibilità sulla base di attestazioni specifiche fornite dai vari attori del processo.

Opere Strutturali e il Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 2024/3110)

Il controllo dei materiali strutturali è il pilastro della sicurezza statica e della tutela del professionista. Non è un mero adempimento formale, ma un obbligo di sorveglianza attiva: il D.L. deve garantire che ciò che viene incorporato nell'opera possieda le prestazioni minime previste dal calcolatore.

Responsabilità nelle Opere Strutturali (Artt. 64-67 D.P.R. 380/2001)

Il Testo Unico assegna al D.L. la responsabilità sulla qualità dei materiali e sull'osservanza delle prescrizioni esecutive. È imperativo evitare l'errore del "se ne occupa l'ingegnere": il D.L. generale deve coordinarsi con lo strutturista per garantire che ogni materiale (calcestruzzo, acciaio, legno) sia accettato secondo i protocolli del Capitolo 11 delle NTC 2018.

Il D.L. deve applicare rigorosamente le procedure di identificazione (marchio/tracciabilità), qualificazione (certificazioni del produttore) e accettazione (prove in cantiere).

Categoria Materiale	Controlli Obbligatori (NTC 2018 - Cap. 11)
Calcestruzzo	Verifica documentazione, prelievi di consistenza e resistenza, controlli di accettazione.
Acciaio	Identificazione marchio di fonderia, qualificazione, prove di laboratorio obbligatorie.
Ancoranti e Appoggi	Verifica qualificazione e idoneità all'uso specifico previsto in progetto.
Legno Strutturale	Identificazione specie legnosa, rintracciabilità e certificazione di qualificazione.
Prefabbricati	Controllo documentazione di origine e caratteristiche prestazionali del manufatto.
Murature e Malte	Verifica caratteristiche meccaniche dichiarate e tipologia di malta.
Dispositivi Antisismici	Controllo rigoroso delle prestazioni dichiarate e della qualificazione specifica.
Giunti e Sistemi di Precompressione	Verifica conformità alle specifiche tecniche applicabili e controllo documentale.

La marcatura CE non è un "passaporto universale". Essa attesta la conformità a una norma armonizzata, ma non garantisce l'idoneità all'uso specifico. Il D.L. deve verificare che la *prestazione dichiarata* dal fabbricante corrisponda esattamente alla *prestazione richiesta* dal progetto strutturale.

Il Nuovo Regolamento CPR (UE) 2024/3110 e la Fase Transitoria

Il Regolamento (UE) 2024/3110, entrato in vigore a gennaio 2025, è pienamente **applicabile dall'8 gennaio 2026**.

- **Fase Transitoria:** Il vecchio Reg. 305/2011 sarà abrogato nel 2026, ma alcune disposizioni rimarranno in vigore fino all'**8 gennaio 2040** (Artt. 94-95).
- **Dalla DoP alla DoPC:** La nuova "Dichiarazione di Prestazione e Conformità" (DoPC) aumenta le responsabilità del fabbricante, ma impone al D.L. un ruolo di "controllore prestazionale attivo".

Il D.L. deve ora agire come un esperto regolatorio. Non basta archiviare documenti a fine lavori; occorre verificare durante l'esecuzione quale regolamento (vecchio o nuovo) sia applicabile al singolo prodotto, per evitare l'uso di materiali non conformi che renderebbero l'opera tecnicamente viziata.

Maria Luisa FRANCO